



COMUNE DI PIANORO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO n. 2 Schema di concessione

Tra il Comune di Pianoro

e

ETS _____

Per la gestione “Centro Socio Culturale Arcipelago” sito in Via Resistenza 201 – Pianoro (Bo) per il periodo periodo di mesi ... dalla data di stipula, rinnovabile di ulteriori massimo mesi sei..

In esecuzione alla Delibera di Giunta n. n 113 del 18-12-2024 e alla determina n. 94 del 06-02-2025

L'anno ____ il giorno __ del mese di _____ nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE DI PIANORO che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico — con sede in Piazza dei Martiri, 1 .
C.F.....P IVA _____, rappresentato dal dott. Andrea Demaria, che agisce esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale;

e

_____, con sede legale in _____ iscritta al Registro Unico del Terzo Settore con n° di repertorio _____ [e iscritta altresì al Registro regionale delle persone giuridiche con determinazione n. _____, con conseguente attribuzione di personalità giuridica], rappresentata da _____, in qualità di _____:

PREMESSO che trovano applicazione:

- il vigente Regolamento comunale per la fruizione dei beni immobili del Comune di Pianoro a terzi approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 26-04-2018 e specificamente il Capo II - Contratti e concessioni immobili comunali (in particolare art. 10) e il capo III - Immobili concessi in uso a soggetti operanti nel terzo settore (in particolare artt. 32 c.1);
- la L. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi in particolare art. 5;
- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, al comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- la L.R. Emilia Romagna 13 aprile 2023, n. 3 detta le “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”;
- l'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e l'art. 20 della L.R. n. 3 del 13/04/2023,;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del complesso immobiliare denominato “Centro Socio Culturale Arcipelago” sito in Via Resistenza 201 – Pianoro (Bo) di proprietà del Comune di Pianoro distinto al Catasto fabbricati del Comune di Pianoro con la seguente rappresentazione: Foglio 44, particella n. 1425, categoria D/3. Dal punto di vista del Piano Acustica comunale l’area in cui è inserito il Centro è inserita nella zona omogenea Classe II – Aree prevalentemente residenziali (art. 4 delle Norme tecniche di attuazione e Tav. 1 e 2) 2.

Il concessionario dovrà impegnarsi a far uso della struttura e di quanto in essa contenuto, prendendosi cura dell’impianto e delle annesse attrezzature, per il raggiungimento dei propri fini statutari e degli obiettivi dati dal Comune di Pianoro.

Le strutture, impianti, beni mobili e immobili, aree esterne e pertinenze sono tutti e complessivamente concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario, che li accetta in quanto tali senza riserva alcuna.

Consistenza

Il complesso è composto da 3 unità strutturali:

1 – Unità strutturale nota come “Saletta 1 Maggio”: dimensioni 12,60x12,90 metri circa. Capienza massima 99 persone;

2 - Unità strutturale nota come “Sala/Teatro Arcipelago”. La sala si sviluppa su due piani: fuori terra e un piano interrato. Il piano fuori terra consente usi polivalenti (sala da ballo, teatro, convegni, congressi, cerimonie, pranzi, ecc.). Nella sala è presente palco Molpass. Nella disposizione “a teatro” la Sala Arcipelago può ospitare massimo 220 persone sedute. E’ presente punto Bar attivabile, a cura e a carico del concessionario, solo in coincidenza con le attività della sala medesima e per i fruitori delle iniziative. Il piano seminterrato viene utilizzato come magazzino/ripostiglio e garage, a cui si accede mediante rampa, ed è parzialmente in dotazione al Centro Arcipelago. La forma in pianta del fabbricato è pressoché rettangolare di dimensioni 15,00x30,50 metri circa;

3 - Inoltre è presente un altro piccolo edificio (in origine utilizzato come cucina oltre a magazzino e servizi igienici e annesso porticato) di dimensioni 10,50x11,30 metri circa. La cucina non è funzionante in quanto sguarnita di stoviglie e con poche dotazioni minime di base (elettrodomestici) in tutti i casi da verificare e certificare.

Superfici utili dei principali spazi:

Saletta 1 Maggio mq 158 153 + annessi vani di servizi

Sala Polivalente Arcipelago mq 411,00 + annessi vani di servizio (uffici, zona bar, bagni, ecc.)

Fabbricato “ex cucina” mq 32 circa + annessi vani di servizio (deposito, magazzino)

Seminterrato ad uso magazzino mq 200 circa

Stato e dotazioni

L’immobile è dotato delle certificazioni di base in tema di sicurezza strutturale (Cpi, certificazione impianti elettrici) e trovasi in complessivo sufficiente stato di conservazione, sia dal punto di vista impiantistico, delle strutture edilizie e delle finiture, necessitando infatti di significativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di efficientamento energetico.

A dotazione della struttura sono compresi solo in minima parte beni mobili di proprietà comunale: sedie, palco, bancone bar attrezzabile.

Si rileva inoltre che è presente un Impianto fotovoltaico realizzato nel novembre 2012 a fronte del quale il Comune di Pianoro ha concesso alla società Solare Sociale Scarl l’uso esclusivo del tetto dell’edificio per anni venti.

Planimetrie in allegato.

Art. 2 DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA DELLA CONCESSIONE

La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’edificio e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti e delle dotazioni in esso ospitate, vengono fatti risultare da apposito verbale da redigere in

contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il presente atto è formalmente esecutivo, e il Concessionario prende materialmente possesso della struttura e del suo patrimonio.

Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 3 DURATA

La concessione, poiché affido temporaneo straordinario, avrà la durata **di massimo mesi 6**, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.

L'Amministrazione di riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni, la concessione per una durata pari a **ulteriori 6 mesi anni**. Tale facoltà verrà esercitata tramite comunicazione scritta all'ente concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della convenzione originaria. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la fruizione dei beni immobili de Comune di Pianoro a Terzi (CC 12/2018), la concessione potrà essere sempre revocata per sopravvenienti interessi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE

La gestione del Centro viene concessa senza corresponsione di canone da parte del concessionario a fronte degli obblighi e degli oneri a suo carico come indicati al successivo art. 5.

Art. 5 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, INTROITI

Con la presente concessione il concessionario si fa carico del **rischio operativo e gestionale** dell'impianto.

5.1. Sono a suo carico:

- a) spese utenze tutte; (*)
- b) manutenzione ordinaria, riordino e pulizia quotidiani di tutti gli spazi interni ed esterni, allestimenti e disallestimenti spazi tutti secondo necessità (sopralluoghi per visione spazi, spostamento sedie e tavoli), gestione delle dotazioni tecnologiche, accensione e spegnimento degli impianti tecnologici (riscaldamento, luci, audio, video ecc.), acquisizione e/o rinnovo di qualsiasi licenza/ titolo/ permesso/autorizzazione necessari in base alle attività organizzate, propria polizza assicurativa e ogni altro elemento funzionale all'adeguata gestione;
- c) gestione prenotazione sale con numero dedicato attivo 7 giorni su 7;
- d) presenza di personale in occasione della concessione degli spazi a terzi e usi da parte dell'Amministrazione per tutte le mansioni previste al punto b) e impegno a rispettare e a far rispettare ai terzi i regolamenti, le norme vigenti, gli orari per l'utilizzo degli spazi, la capienza massima di pubblico ammessi;
- e) eventuale attivazione a propria cura e spese del servizio bar in occasione degli eventi e iniziative organizzate presso il centro;
- f) per la gestione del punto bar (possibile nel limite della concomitanza con attività organizzate nel centro) e del noleggio delle sale è previsto l' introito da parte del soggetto concessionario il quale, per il noleggio sale, dovrà applicare le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale;
- g) almeno n. 10 usi gratuiti per il primo semestre e almeno 8 per il secondo semestre per iniziative dirette del Comune o da parte di altri soggetti indicati dal Comune; per uso si intende da un minimo di 4 ad un massimo di 12 ore a giornata, senza oneri a proprio carico e compreso illuminazione, riscaldamento, servizio di riordino, pulizie, apertura e chiusura degli spazi utilizzati; La richiesta deve pervenire al Concessionario con congruo anticipo rispetto alla data di utilizzo
- h) priorità di utilizzo del Centro al soggetto organizzatore la manifestazione istituzionale Tartufesta (mese di ottobre) e altre eventuali sagre tradizionalmente attualmente organizzate da ProLoco Pianoro nel medesimo mese;
- i) presentazione al Comune di Pianoro, per approvazione, del programma di massima delle attività previste; in caso di programmazione di attività con biglietto d'ingresso il Concessionario dovrà preventivamente comunicare il costo all'Amministrazione;

- j) organizzazione e realizzazione delle proprie attività;
- k) messa a disposizione dei locali per il Comune per esigenze dettate da eventi straordinari/cause di forza maggiore: il comune può richiedere, senza preavviso alcuno e con priorità assoluta rispetto a qualsiasi altra attività programmata, l'utilizzo degli spazi per eventuali necessità straordinarie legate ad eventi e circostanze eccezionali di pubblico interesse. A tal fine si ricorda che il Centro è tra i punti sensibili del Piano di protezione civile dell'Unione dei Comuni Savena Idice (CC 31/2021) in quanto classificato quale punto di raccolta e accoglienza (tavola 6 Strutture operative e strutture di emergenza). In tal caso, fatto salvi eventuali rimborsi da parte di autorità quali Protezione Civile Regionale o Nazionale o altri enti sovraordinati, l'utilizzo sarà per il Comune di Pianoro totalmente gratuito avendone già tenuto conto tramite indennizzo forfetario riconosciuto nella determinazione del canone di locazione;
- l) ottenimento licenze e autorizzazioni e/o provvedere ad ogni adempimento richiesto dalla norma vigente necessari al regolare svolgimento delle attività necessarie a norma di legge a seconda delle iniziative organizzate in proprio;
- m) rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, ecc.;
- n) possibilità per il soggetto concessionario di organizzare proprie iniziative previa approvazione del programma da parte dell'Amministrazione comunale;
- o) rispetto della vocazione del Centro quale centro socio culturale garantendo la funzione pubblica e sociale della struttura. favorendo in particolare la promozione e lo sviluppo di attività culturali, ricreative, aggregative e del tempo libero ed, aprendo, con sguardo intergenerazionale e senza distinzione alcuna, al più ampio numero possibile di cittadini (giovani, famiglie, anziani, ecc.) la partecipazione alle attività socializzanti;
- p) consentire l'accesso al tetto della struttura da parte della ditta Solare Sociale scarl, o chi per essa, per qualsiasi intervento sull'impianto fotovoltaico;
- q) rispondere di eventuali danni arrecati all'impianto e/o alle sue singole parti di proprietà comunale;
- r) escludere il Comune di Pianoro da ogni responsabilità derivante dall'uso dell'impianto/attrezzature/locali/accessori predisponendo, a proprie spese, idonea polizza assicurativa;
- s) adoperarsi per il rispetto degli obiettivi ambientali (ad esempio predisposizione di sistema di raccolta differenziata, impiego di materiali eco sostenibili, compostabili o riutilizzabili in linea con politiche di sostenibilità ambientale;ecc.)
- t) produrre **rendiconto economico** al termine del primo periodo di gestione nonché al termine;

È fatto divieto di adibire gli spazi concessi, o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza.

(*) In merito alle utenze: le utenze sono attualmente intestate al Comune di Pianoro e dovranno essere sostenute dal concessionario come rimborso al Comune. Si specifica tuttavia che con Verbale di Consegna alla società Engie Italia Spa, trasmesso con prot. 30097 del 20-12-2024, il Comune di Pianoro ha consegnato gli impianti termici e la manutenzione degli impianti elettrici relativamente a un elenco di immobili comunali nell'ambito dell'Accordo PPP (Partnerariato Pubblico Privato) tra il Comune di Pianoro e Engie medesima, tra cui figura il Centro Socio Culturale Arcipelago. L' accordo di PPP con Engie prevederà la seguente modalità: le utenze gas del Centro verranno a breve intestate ad Engie a fronte di un canone fisso mensile corrisposto dal Comune di Pianoro ad Engie e calcolato sulla specifica struttura. Il canone mensile per l'utenza gas sarà comprensivo della manutenzione ordinaria. Tale canone, in corso di aggiornamento e definizione, nella futura gestione sarà pertanto previsto come somma a rimborso da parte del gestore al Comune.

5.2. Attività di natura commerciale/imprenditoriale

La gestione potrà prevedere, anche in misura significativa ma non prevalente rispetto alla gestione complessiva, l'organizzazione e lo svolgimento di attività di natura commerciale / imprenditoriale al fine di sostenere da un lato la vocazione sociale richiesta, dall'altro rispettare la sostenibilità economica della gestione

A tal fine il Concessionario potrà introitare direttamente i proventi provenienti da:

- noleggino spazi a terzi e relative tariffe come deliberate dalla Giunta Comunale (vedi allegato)
- incassi del punto bar e punto ristoro, se attivati. Il punto Bar è in ogni modo attivabile solo in coincidenza con le attività della sala medesima e per i fruitori delle iniziative;
- incassi da attività, corsi e altre iniziative facenti parte del proprio progetto gestionale;
- erogazioni liberali/sponsorizzazioni: in linea con il Regolamento comunale per le sponsorizzazioni (CC 64/2010), il gestore non potrà accogliere sponsorizzazioni che ravvisino un possibile pregiudizio o danno all'immagine del Comune o alle proprie iniziative e/o che comportino, anche implicitamente a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- contributi da enti pubblici (Stato, Regione, UE);
- altri proventi.

Il concessionario nell'ambito della propria gestione e sulla base della programmazione approvata dall'Amministrazione, può pertanto organizzare, a propria completa e totale responsabilità, iniziative e attività, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e la dotazione degli immobili e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative, così come per tutta la propria attività complessivamente considerata, il gestore dovrà preventivamente acquisire a proprie spese tutte le licenze e/o autorizzazioni e/ adempiere a quanto previsto dalle normative vigenti in quanto applicabili in relazione all'attività svolta.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività del Concessionario, faranno capo esclusivamente al medesimo. Per effetto del presente atto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo determinato o indeterminato, verrà instaurato con il personale del concessionario il quale, anzi, con il presente atto, solleva il Comune di Pianoro da ogni pretesa di qualsiasi tipo che potesse essere avanzata in merito.

Art. 6

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PIANORO

Sono a cura e carico del Comune di Pianoro:

- a) le opere di manutenzione straordinaria di cui art. 20 del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente e di cui D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- b) il controllo e la verifica dell'utilizzo della struttura.

Art. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto per mezzo dei propri Uffici e/o Tecnici.

-

Art. 8 INAGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI CONSEGUENTE A LAVORI

- In qualunque momento il Comune di Pianoro, con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo Pec, potrà apportare agli immobili e pertinenze tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
- Tuttavia, gli interventi – fatta esclusione per quelli dovuti a cause fortuite e di forza maggiore - che potranno determinare la temporanea e completa inagibilità del Centro per un periodo superiore a mesi 2 (due), dovranno essere programmati con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi al fine di consentire la conseguente opportuna programmazione delle attività.
- In ogni modo, qualora per l'esecuzione delle opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, gli impianti dovessero essere resi o rimanere inagibili in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla società al Comune. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà individuare eventuali soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

Art. 9 MIGLIORIE E INVESTIMENTI

Nessuna opera, addizione, miglioria o modifica potrà essere apportata alle strutture o agli impianti senza la preventiva approvazione da parte del Comune di Pianoro,. Eventuali migliorie resteranno a patrimonio del Comune senza possibilità di rivalsa o richiesta di indennizzi o rimborsi da parte del concessionario.

Qualsiasi opera autorizzata diverrà di proprietà del Comune di Pianoro senza possibilità di rivalsa alcuna da parte degli Assegnatari.

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 10 ASSICURAZIONI

Il Concessionario risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività formanti oggetto dell'affido, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dal Concessionario per l'esecuzione dell'affido, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltante né di compenso alcuno da parte della medesima.

Il Concessionario dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto - una specifica e adeguata assicurazione per

- a) la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT);
- b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO);
- c) Polizza incendio e rischi accessori

Art. 11 RECESSO ANTICIPATO, CAUSE DI RISOLUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente atto potrà essere risolto anticipatamente:

- con il consenso di entrambe le parti e previa regolazione dei rapporti conseguenti, da stabilirsi di comune accordo;
- con disdetta scritta da inoltrarsi via Pec da una delle parti, con almeno tre mesi di anticipo;
- è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risoluzione immediata nel caso di gravi dimostrate inosservanze alla presente convenzione, con il conseguente riscatto anticipato delle migliorie apportate agli impianti, tramite provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale, senza che nulla ad alcun titolo possa la società stessa pretendere dal Comune. Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere prefisso un termine non inferiore a mesi tre.

Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna degli impianti al Comune, nel pieno della loro funzionalità e comunque non al di sotto dello stato d'uso in cui li ha rilevati,

come risulta dal sopralluogo che verrà prodotto, entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

Ogni infrazione al disposto, anche di una sola delle condizioni della concessione che, a tale riguardo, si ritengono tutte sostanziali, potrà comportare la risoluzione anticipata del presente atto e la immediata riconsegna degli impianti oggetto della concessione e ciò con un semplice atto amministrativo dell'Amministrazione Comunale medesima.

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che al concessionario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza come illustrato all'art. 5 comma k).

Il Comune di Pianoro si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Ente firmatario della concessione o avvio di procedura di dissesto o di fallimento;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di concessione, o
- introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite;
- frode dimostrata dall'associazione in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre
- associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi
- nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'associazione, fatto salvo il diritto del Comune di Pianoro al risarcimento dei danni subiti;
- ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 5.

Art. 12 CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

L'Assegnatario verrà immesso nel possesso degli immobili e pertinenze oggetto del presente avviso a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Al termine dell'affido della gestione o in applicazione della disposizione di revoca/recesso dalla convenzione, il Concessionario si obbliga a restituire gli impianti avuti in gestione, in efficienza, oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite senza vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo, esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti dall'Assegnatario.

Alla riconsegna verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti

Art. 13 SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente Convenzione senza apposita formale determinazione del Responsabile Area V del Comune di Pianoro.

Art. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il concessionario dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 così come modificato e integrato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81 e dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti adottato dal Comune di Pianoro approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2014 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di

condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. e dal Codice di Comportamento integrativo del Comune di Pianoro costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 15 VIOLAZIONI

Le infrazioni al disposto, anche di una sola delle condizioni della convenzione potranno comportare a seconda della gravità riscontrata:

- l'invito a regolarizzare la propria posizione entro congruo termine in assenza del quale il Comune potrà anche prevedere la risoluzione anticipata del presente atto e la immediata riconsegna dell'impianto oggetto della convenzione e ciò con un semplice atto amministrativo del Comune di Pianoro medesimo;
- l'immediata risoluzione della convenzione.

Art. 16 NATURA DEMANIALE DELL'IMMOBILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni di legge in materia, se ed in quanto applicabili e compatibili con la natura demaniale dell'immobile, restando sempre esonerato il Comune di Pianoro da qualsiasi responsabilità per danni, a persone e/o a cose, che al concessionario e/o a terzi potessero derivare dall'affidamento in parola.

Art. 17 SPESE e STIPULA

La presente convenzione viene stipulata per corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Il presente atto è comunque esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/17.

Tutte le spese, imposte, tasse ed altri oneri inerenti al presente atto o dipendenti dall'effettuazione delle attività di cui alla presente convenzione, sono a carico del Comune di Pianoro.

Art. 18 APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Alla presente procedura pubblica, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente pubblico designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» con applicazione obbligatoria dal 25 maggio 2018, e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del citato Regolamento.

L'Associazione si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui l'Ente Pubblico è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Ente pubblico, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme sopracitate.

Il titolare è tenuto ad inoltrare al responsabile specificazione analitica dei compiti e delle istruzioni per il trattamento, ai sensi dell'art. 29 commi 4 e 5 del D.Lgs. 196/03 con atto unilaterale, che il responsabile si impegna a rispettare, salvo la possibilità di recedere dalla presente nomina, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e senza preavviso, qualora i compiti e le istruzioni comportino l'espletamento di attività non pattuite nella presente convenzione o, comunque, comportino l'espletamento di attività che sarebbero di diretta competenza del titolare del trattamento.

Art. 20 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale e regionale nonché al Codice Civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Per eventuali controversie si definisce il Tribunale di Bologna quale Foro Legale competente.

Il Responsabile unico del Procedimento è il Responsabile dell' Area V del Comune di Pianoro, dott. Andrea Demaria.

Luogo e data